



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
sezione specializzata in materia di impresa

composta dai Magistrati:

dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel.

dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere

dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere

nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 2326/2026 e 2327/2026 R.G. rispettivamente promossi
ex art. 373 c.p.c.

DA

ILVA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F. e P.IVA n. 11435690158),
assistita e difesa dagli Avvocati Giuseppe Lombardi, Marco Annoni, Lazare-David Vittone
Tassinari, Angelo Raffaele Cassano e prof. Alberto Villa.

E DA

ACCIAIERIE D'ITALIA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F. e P.IVA n.
10354890963) e **ACCIAIERIE D'ITALIA HOLDING S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE**
STRAORDINARIA (C.F. e P.IVA n. 09520030967) assistite e difese dagli Avvocati prof.
Luisa Torchia e Marco Annoni.

RICORRENTI

NEI CONFRONTI DI

CINZIA ZANINELLI (C.F. ZNNCNZ59C56L049F), **MASSIMO CASTELLANA** (C.F.
CSTMSM58B19L049X), **AURELIO REBUZZI** (C.F. RBZRLA51M09L049N), **SALVATORE**
MAGNOTTA (C.F. MGNSVT56M07H501J), in proprio e quale erede di Emilia Albano,
RICCARDO MAGNOTTA (C.F. MGNRCR02B20L049W), **GIUSEPPE D'ALOIA** (C.F.
DLAGPP47L12L049C), **ANTONELLA CORONESE** (C.F. CRNNNL72M47L049Z),
SERENA BATTISTA (C.F. BTTSRN82P61E205U), **GIUSEPPE ROBERTO** (C.F.
RBRGPP53M12L049O), e **SIMONA PELUSO** (C.F. PLSSMN79R56L049K), in proprio e
quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore **ANDREA SIMON** (C.F.

SMNMDR13E06L049P), rappresentati e difesi dagli avv.ti Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano.

E DI

REGIONE PUGLIA (C.F. 80017210727) in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rossana Lanza e Anna Bucci dell'Avvocatura Regionale.

E DI

CODACONS (C.F. 97102780588), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Carlo Rienzi, Gino Giuliano, Giuliano Leuzzi e Marco Donzelli.

E DI

GRUPPO DI INTERVENTO GIURIDICO – ODV (C.F. 92064390922), non costituito.

RESISTENTI

NONCHE' DI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO.

INTERVENIENTE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9/9/2026 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

FATTO

1) Le ricorrenti ILVA s.p.a. in A.S. (ILVA) e Acciaierie d'Italia s.p.a. in A.S. (ADI) con Acciaierie d'Italia Holding s.p.a. in A.S. (ADIH), facendo presente di aver proposto ricorso straordinario per cassazione avverso il Decreto n. 425/2026 emesso dalla Corte d'Appello di Milano, sez. specializzata imprese, in data 9/7/2026 (e pubblicato in data 27/7/2026), depositando separati ricorsi (introduttivi dei procedimenti N. 2326/2026 e N. 2327/2026, riuniti nel corso dell'udienza del 9/9/2026), hanno chiesto di disporre la sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva del predetto Decreto n. 425/2026 emesso dalla Corte d'Appello di Milano a definizione dei procedimenti ex artt. 840 - sexiesdecies e 739 c.p.c. riuniti *sub* R.G. V.G. nn. 210/2026, 211/2026 e 215/2026.

2) Va richiamato che il Tribunale di Milano, sez. specializzata imprese, provvedendo nell'ambito di un procedimento ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. – procedimento promosso da un gruppo di cittadini (“Cittadini”) per conseguire la protezione, in via di inibitoria collettiva, del diritto alla salute, essendo questa esposta a rischio per le emissioni inquinanti provenienti dagli impianti dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, di proprietà di ILVA e gestito da ADI e ADIH – con decreto del 26/2/2026, in parziale accoglimento delle domande dei ricorrenti, aveva disapplicato svariate disposizioni dell’AIA 2025 (Autorizzazione Integrata Ambientale) ed ordinato *“la sospensione, a far data dal 24 agosto 2026, dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento ILVA di Taranto... precisando che da tale data dovranno iniziare le attività tecniche ed amministrative necessarie ad addivenire alla sospensione della predetta attività”*, disponendo, inoltre, che la sospensione cessasse di avere effetto con la richiesta di *“un’integrazione dell’AIA 2025 che abbia ad oggetto l’ indicazione di tempi certi e ragionevolmente brevi entro i quali gli studi di fattibilità, i piani ed i cronoprogrammi menzionati nelle prescrizioni sopra indicate dovranno trovare effettiva attuazione ed impegnandosi a tale tempestiva attuazione”*.

3) La Corte d’Appello, sez. specializzata imprese, con il citato Decreto n. 425/2026 pubblicato in data 27/7/2026, provvedendo sui reclami proposti, avverso detto decreto del Tribunale, dai “Cittadini”, da ILVA e da ADI - ADIH, avendo ritenuto che fosse meritevole di accoglimento il reclamo proposto dai “Cittadini” *“in ordine all’inibitoria, per le ragioni esposte, sia con riferimento alla domanda concernente l’amianto, sia riguardo a quella relativa alle polveri sottili, aventi ciascuna carattere dirimente, anche ove singolarmente considerata, e previa disapplicazione in via incidentale, e in parte qua, dell’AIA 2025”*, in parziale riforma del decreto impugnato, ha ordinato *“a ILVA spa, ACCIAIERIE D’ITALIA spa e ACCIAIERIE D’ITALIA HOLDING spa, tutte in amministrazione straordinaria, la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento ILVA di Taranto, assegnando a queste ultime il termine di giorni novanta, decorrente dall’ultima comunicazione del provvedimento, per il completamento delle operazioni di sospensione sotto la sorveglianza dell’autorità di controllo”*.

In particolare, con detto decreto, la Corte, tenuto conto della sentenza della CGUE del 25/6/2024, resa su questione pregiudiziale comunitaria sollevata dallo stesso Tribunale di Milano nel procedimento di inibitoria collettiva per cui è causa:

i) da un lato, con riguardo alla questione del materiale di amianto tuttora presente nello stabilimento per oltre 2.000 tonnellate, considerato che l’AIA 2025 non prevede alcuna

prescrizione *“circa la rimozione dell’amianto, così indefinitamente prorogando la prescrizione del DPCM 2017 (già oggetto di proroga con il DM 278/2023), tanto che la rimozione è prevista a fine vita degli impianti”*, ha ritenuto che *“l’omessa prescrizione sulla rimozione dell’amianto nell’AIA 2025 si pone in aperto contrasto, per due profili, con le statuizioni della sentenza CGUE pronunciata nel corso del procedimento di primo grado”*, richiamando inoltre che, per il caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana (da ritenersi sussistenti nel caso di specie), secondo l’interpretazione cogente data dalla CGUE alla direttiva 2010/75, *“l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva esige, in ogni caso, che l’esercizio di tale installazione sia sospeso”*;

ii) da un altro lato, con riguardo alla questione delle polveri sottili, dichiarando di condividere la valutazione in proposito già svolta dal Tribunale (secondo cui, nel caso di specie, il rispetto dei valori limite non sarebbe idoneo a scongiurare il pesante rischio sanitario) e segnalando che *“le prescrizioni delle AIA che si sono susseguite nel tempo dal 2011 non hanno preso in considerazione tutte le sostanze inquinanti provenienti dagli impianti”*, ha rilevato che *“si verte pertanto in un’ipotesi di reiterate proroghe vietata dalla sentenza CGUE, dato che l’attività industriale insalubre si è protratta, e potrà continuare indefinitamente, anche in forza dell’AIA 2025, in un contesto di perenne monitoraggio senza l’adozione di valori limite adeguati, a fronte del grave pericolo rappresentato dal protrarsi dell’eccesso di mortalità e ospedalizzazione, come rivelati dalle statistiche tempo per tempo raccolte”*, richiamando ulteriormente che, anche in questo caso, secondo l’interpretazione cogente della direttiva 2010/75, *“l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva esige, in ogni caso, che l’esercizio di tale installazione sia sospeso”*.

4) Le ricorrenti ILVA e ADI-ADIH, svolgendo analoghe difese con i loro separati ricorsi ex art. 373 c.p.c., facendo presente di aver notificato alle altre parti un ricorso straordinario per cassazione avverso il predetto Decreto ai sensi degli artt. 111, comma 7, Cost. e 360, comma 5, c.p.c., hanno chiesto la sospensione dell’esecuzione e/o dell’efficacia esecutiva del predetto Decreto, deducendo la ricorrenza di un “grave e irreparabile danno” quale conseguenza dell’esecuzione del Decreto in questione sulla base delle seguenti ragioni.

4.1) I gravissimi danni che lo spegnimento determinerebbe a carico degli impianti.

Al riguardo, è stato dedotto:

- che, non potendosi materialmente completare entro il termine di 90 giorni le attività indicate come necessarie nel Decreto (integrale rimozione dell’amianto ancora presente negli impianti e adozione delle misure necessarie per ricondurre l’emissione delle polveri

sottili entro limiti di sicurezza), “non vi sono alternative rispetto allo spegnimento degli impianti *de quibus*”;

- che gli altiforni dello stabilimento di Taranto devono essere mantenuti in marcia in via continuativa a temperature non inferiori a determinati livelli “e il loro spegnimento, anche parziale, per tempi eccedenti quelli della normale manutenzione ne comprometterebbe un ritorno al funzionamento a pieno regime e causerebbe problemi di sicurezza di enorme rilevanza”;

- che “le operazioni di spegnimento degli impianti dell’area a caldo (che, come detto, sono già in corso) diventeranno irreversibili, raggiungendo il c.d. “punto di non ritorno”, a partire dal 16 settembre 2026” (ricorso ILVA pag. 23);

- che, pertanto, dovrebbe ritenersi necessaria l’emissione di un provvedimento d’urgenza che, entro tale data, sospenda l’efficacia del Decreto per evitare che la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo, ivi prevista, “porti alla definitiva distruzione degli impianti (sia sotto il profilo dell’idoneità produttiva, che sotto quello dell’avviamento) rendendone materialmente e tecnicamente impossibile qualsiasi tentativo di riavvio che non sia preceduto da interventi di sostanziale rifacimento degli altiforni”.

4.2) I gravissimi danni che lo spegnimento arrecherebbe ai livelli occupazionali.

Al riguardo, è stato richiamato che la conseguenza più immediata e maggiormente negativa dello spegnimento dell’area a caldo sarebbe rappresentata dal ricorso alla cassa integrazione guadagni per i lavoratori ivi addetti (alcune migliaia di unità); che analoghe ripercussioni, nel breve/medio periodo, potrebbero estendersi anche al personale impiegato negli ulteriori reparti produttivi; che a ciò si aggiungono gli effetti delle ulteriori misure occupazionali (ulteriori licenziamenti e/o misure di cassa integrazione guadagni) che saranno adottate dalle imprese dell’indotto in conseguenza della inevitabile interruzione dei rapporti commerciali intercorrenti tra ADI e le imprese medesime; che, pertanto, “la fermata dell’area a caldo dello Stabilimento e la conseguente “distruzione” dell’impianto – con la concreta impossibilità di successiva ripresa dell’attività produttiva – determinerebbero un danno irrimediabile non soltanto per i lavoratori occupati direttamente nello Stabilimento e nella sua area a caldo, ma anche per l’indotto e per il sistema economico italiano nel suo complesso” (ricorso ADI – ADIH pag. 34).

4.3) I gravissimi danni che lo spegnimento arrecherebbe rispetto alle scelte di politica industriale adottate dal Governo.

Al riguardo, è stato dedotto che la chiusura dell’area a caldo determinerebbe “la totale vanificazione delle decisioni assunte dal legislatore e dal Governo, nonché la dispersione

di ingentissime risorse pubbliche investite nel corso degli anni al fine di garantire la continuità produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali del comparto” (ricorso ADI – ADIH pag. 36). In proposito è stata richiamata, “a titolo esemplificativo, la sequenza degli ultimi interventi normativi adottati dall'Esecutivo e dal legislatore a tutela della continuità produttiva dello Stabilimento, qualificato come stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 20.

Il riferimento va, in particolare:

- a) all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 4/2024 che ha previsto la concessione di uno o più finanziamenti sino all'importo massimo di 320 mln di euro per supportare la continuità produttiva e aziendale dello Stabilimento;
- b) al d.l. n. 19/2024, con cui è stato consentito a Ilva di destinare ad AdI la somma di 550 milioni di euro, attingendo al c.d. “Patrimonio Destinato” di cui all'art. 3, comma 1, del d.l. n. 1/2015, allo scopo di garantire la prosecuzione dell'attività industriale degli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale, nonché di tutelare l'ambiente e la salute e sicurezza del personale impiegato (art. 39);
- c) all'art. 3, comma 11, del d.l. n. 202/2024 che ha elevato a 420 mln di euro i finanziamenti assentibili a Ilva ai sensi dell'art. 1, comma 1 *sexies* del d.l. n. 142/2019 per assicurare la continuità produttiva dello Stabilimento;
- d) alla l. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che ha istituito il Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto di Ilva, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici di proprietà di Ilva (art. 1, co. 201-202);
- e) al d.l. n. 92/2025, che ha autorizzato Ilva a richiedere un finanziamento statale fino a 200 milioni di euro, da trasferire ad AdI, destinato a sostenere gli interventi urgenti e improrogabili di manutenzione – anche straordinaria – e di ripristino, nonché gli ulteriori oneri necessari a mantenere operativi e funzionanti gli impianti siderurgici di proprietà della società (art. 1);
- f) al d.l. n. 180/2025, che ha permesso a Ilva di ottenere un finanziamento sino a 149 milioni di euro, da destinare ad AdI, al fine di garantire la continuità dell'attività produttiva (art. 3-*bis*);
- g) al d.l. n. 63/2026, che ha attribuito direttamente ad AdI la facoltà di richiedere un finanziamento statale sino a 100 milioni di euro per l'anno 2026, per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili di mantenimento in funzione degli impianti siderurgici di proprietà di Ilva, in pendenza della procedura di cessione in atto (art. 1-*bis*);
- h) al d.l. n. 133/2026, che ha nuovamente consentito ad AdI di richiedere un ulteriore finanziamento sino a 100,5 milioni di euro, sempre allo scopo di soddisfare le medesime esigenze urgenti e indifferibili di preservazione della funzionalità degli impianti siderurgici (art. 2)”.

Sempre in relazione a tale profilo di *periculum*, è stato, poi, affermato che, con lo spegnimento dell'area a caldo "sarebbe posto nel nulla, inoltre, il virtuoso percorso già avviato verso la decarbonizzazione dello Stabilimento".

4.4) Il bilanciamento tra i contrapposti interessi.

Al riguardo, è stato dedotto che "occorre tenere comunque presente che nessun pregiudizio altrettanto grave rispetto a quelli già rappresentati deriverebbe alle controparti e, in generale, alla cittadinanza tarantina dalla sospensione degli effetti del Decreto"; che, inoltre, considerato che l'attività dello Stabilimento è soggetta al rigoroso rispetto delle numerose e stringenti prescrizioni contenute nell'AIA 2025, "non sussiste nessun pericolo per la salute e per l'ambiente tale da giustificare la immediata sospensione dell'attività dell'area a caldo dello Stabilimento e l'irreversibile fermo degli impianti".

5) Si sono costituiti nel procedimento:

i) i Cittadini, i quali, contestando gli assunti delle ricorrenti, hanno chiesto di dichiarare inammissibile o improponibile il ricorso ex art. 373 c.p.c. o, comunque, di rigettarlo;

ii) il Codacons, il quale, contestando gli assunti delle ricorrenti, ha chiesto di rigettare il ricorso ex art. 373 c.p.c.;

iii) la Regione Puglia, la quale ha rimesso alla Corte "ogni valutazione e conseguente decisione che consenta la totale decarbonizzazione dell'impianto a tutela della salute, dell'ambiente e del diritto al lavoro".

6) Con nota in data 3/9/2026 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano ha concluso il proprio parere chiedendo il rigetto del ricorso, avendo ritenuto "che non sussistano i presupposti richiesti dall'art. 373 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia del decreto n. 425/2026".

MOTIVI

7) Va, anzitutto, chiarito che è pacifico che le parti ricorrenti hanno già provveduto a proporre ricorso per cassazione avverso il Decreto n. 425/2026 emesso da questa Corte in data 9/7/2026; che, inoltre, deve ritenersi condivisibile il rilievo svolto dalle ricorrenti secondo cui, trattandosi di un provvedimento avente contenuto decisorio, emesso nell'ambito di un procedimento di inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. avente carattere contenzioso, per detto provvedimento, incidente su diritti soggettivi, sia da ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 comma 7 Cost.

8) Del pari, ad avviso di questa Corte, a fronte della già avvenuta proposizione del ricorso per cassazione e del fatto che trattasi di un provvedimento decisorio dotato di esecutività, deve ritenersi ammissibile l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 373 c.p.c. e, ciò, quantunque, come segnalato anche dai Cittadini resistenti, il Decreto in questione sia "revocabile in qualunque momento, ove vengano a mutare i presupposti di fatto e di diritto presenti al momento della sua emissione, ai sensi dell'art. 742 del c.p.c.".

Va, quindi, richiamato, in generale, che, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., la Corte d'Appello che ha emesso un provvedimento impugnato in Cassazione può disporre la sospensione "*qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno*"; che, pertanto, come pacifico e riconosciuto dalle stesse parti ricorrenti, l'esame dell'istanza ex art. 373 c.p.c. comporta esclusivamente l'apprezzamento della sussistenza del *periculum in mora*, dovendosi ritenere preclusa ogni valutazione relativa al *fumus boni iuris* in ordine alla fondatezza o meno del ricorso per cassazione già proposto, e, quindi, all'erroneità, nel merito, del provvedimento impugnato.

9) Ciò chiarito, ad avviso della Corte, tenuto anche conto dei limiti della cognizione propri del procedimento di sospensiva ex art. 373 c.p.c., va escluso che le allegazioni svolte dalle parti ricorrenti valgano a configurare i presupposti necessari per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.

9.1) Quanto alle allegazioni relative al grave e irreparabile danno che deriverebbe agli impianti dell'area a caldo dal loro spegnimento, va rilevato:

- che lo spegnimento degli impianti si configura come un'attività chiaramente ricompresa nella "*sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento ILVA*" disposta con il Decreto per cui è causa al fine di consentire la rimozione dell'amianto, tuttora pacificamente presente, e l'adozione delle misure necessarie per ricondurre le polveri sottili entro limiti di sicurezza;
- che tale provvedimento è stato emesso in accoglimento del reclamo dei Cittadini (i quali avevano chiesto proprio la sospensione dell'attività degli altiforni), e, ciò, sia all'esito di una valutazione sulla ritenuta gravità del rischio alla salute da questi fatto valere, sia alla luce delle vincolanti indicazioni di carattere interpretativo espresse dalla nota sentenza del 25/6/2024 della CGUE che, per una situazione quale quella ritenuta esistente dalla Corte con il Decreto in questione, ha segnalato la necessità che l'esercizio sia sospeso;
- che, a tal punto, l'istanza di sospensiva, ove basata sull'assunto dell'irreversibile compromissione degli impianti, non può non implicare un giudizio di erroneità, sui profili testé indicati, delle valutazioni nel merito già svolte dalla Corte con il Decreto in questione,

e, quindi, una evidente valutazione sul *fumus boni iuris* delle ragioni di impugnazione svolte dalle ricorrenti avverso detto Decreto, valutazione che, come detto, è preclusa a questo collegio chiamato a pronunciarsi sull'istanza di sospensiva per cui è causa solo in base al *periculum in mora*.

Inoltre, anticipandosi un richiamo al tema del "bilanciamento" (oggetto di successivo esame), da tali rilievi si desume anche che, a fronte del grave danno, di natura economica, da compromissione degli impianti, si pone, nel caso, l'esigenza di apprestare tutela al diritto alla vita ed alla salute - ossia a valori di prioritario rilievo costituzionale - nei termini ritenuti vincolanti dalla citata sentenza della CGUE.

Va, poi, detto che l'assunto dell'irreparabilità degli impianti, in conseguenza della sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo, è stato recisamente contestato dai resistenti Cittadini che, con la loro memoria, hanno dedotto sia che "gli AFO in funzione hanno ben 60 anni e vengono rattoppati senza soluzione di continuità alla meno peggio", sia che, dall'ultimo rapporto dell'autorità di controllo ISPRA, risulta che, nel corso degli ultimi anni, gli AFO 1, 2 e 4 siano stati più volte fermati per interventi di adeguamento e poi regolarmente riavviati.

A tali considerazioni si aggiunge il rilievo, svolto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano nel proprio parere, secondo cui l'affermazione delle parti ricorrenti *"pur suggestiva, non è accompagnata da alcun elemento concreto"*.

La Procura Generale, in detto parere, aggiunge anche che le parti ricorrenti (a fronte della ineludibile necessità di esecuzione di interventi sugli impianti), non hanno fornito alcuna *"quantificazione, neppure approssimativa, dei costi comparativi di un eventuale adeguamento degli impianti alle prescrizioni imposte dal dictum della Corte di Giustizia rispetto al rifacimento integrale... Le ricorrenti si limitano ad affermare che lo spegnimento comporterebbe un danno irreversibile, ma non dimostrano che l'adeguamento richiesto dalla normativa europea sia un'alternativa praticabile, né che esso sia economicamente sostenibile"*.

9.2) Quanto alle allegazioni relative ai gravissimi danni che lo spegnimento arrecherebbe ai livelli occupazionali, ad avviso della Corte, anche sotto tale profilo, valgono le considerazioni testé svolte sulla impossibilità di una rivalutazione, in questa sede, delle ragioni che hanno indotto il precedente collegio ad ordinare la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo, a cui viene collegata la necessità di spegnimento degli impianti e la conseguente compromissione dell'intero tessuto occupazione dell'area

interessata sia con riguardo al personale direttamente impiegato nello stabilimento ILVA sia con riguardo al personale dell'indotto.

In proposito, a prescindere da ogni considerazione sulla legittimazione delle ricorrenti a far valere il pregiudizio occupazionale dell'indotto, va anche considerato che da diversi anni si dibatte, intorno allo stabilimento ILVA di Taranto, su come meglio coniugare il diritto alla salute dei cittadini e delle stesse maestranze con la tutela del lavoro del personale coinvolto nell'attività dell'acciaieria; che la domanda di inibitoria per cui è causa è stata introdotta dai Cittadini nel lontano 2021; che, pertanto, anche alla luce della normativa europea e della citata recente sentenza della CGUE, la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo ordinata con il Decreto per cui è causa (con le implicazioni sui livelli occupazionali prospettate dalle ricorrenti) non pare che possa essere considerata come un evento improvviso ma, piuttosto, come un evento prevedibile su cui non può non essersi misurata, nel corso degli anni, la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti.

A tali rilievi si aggiunge la notazione, espressa dalla Procura Generale nel proprio parere, secondo cui *“la prospettiva occupazionale non è affatto priva di alternative: le maestranze potrebbero essere impiegate non nella prosecuzione di un'attività la cui pericolosità è stata accertata, ma nella sostituzione degli impianti, attività che richiederebbe competenze tecniche analoghe e che potrebbe essere programmata in modo da garantire continuità lavorativa”*.

9.3) Quanto ai rilievi svolti in ordine ai gravissimi danni che lo spegnimento arrecherebbe rispetto alle scelte di politica industriale adottate dal Governo, trattasi di allegazioni generiche che non consentono di configurare la ricorrenza di un danno grave e irreparabile.

Invero, da un lato, non pare che lo spegnimento degli impianti possa determinare la “dispersione” delle “ingentissime risorse pubbliche investite nel corso degli anni” sullo stabilimento ILVA di Taranto, posto che, come ricordato dalle stesse ricorrenti, trattasi di risorse che sono già state ripetutamente investite per garantire, di volta in volta, il mantenimento in funzione degli impianti.

Da un altro lato, pacifico essendo che l'impianto siderurgico di Taranto richiede investimenti ingentissimi, è anche evidente che, come segnalato dalla Procura Generale nel proprio parere, anche in futuro *“occorreranno investimenti ingenti per il polo siderurgico in questione che sono connessi all'impianto in sé, e che tutti gli eventuali acquirenti anche internazionali ne sono già pienamente consapevoli”*.

E' questa, del resto, una prospettiva di cui hanno piena contezza le stesse ricorrenti che, non a caso, come sopra segnalato, sono chiamate a misurarsi sull'alternativa di provvedere ad un adeguamento degli impianti ovvero al loro integrale o parziale rifacimento.

Per ciò che riguarda, poi, l'assunto secondo cui lo spegnimento dell'area a caldo porrebbe nel nulla il percorso già avviato verso la decarbonizzazione dello Stabilimento, va detto che trattasi di un'allegazione che, priva dei necessari chiarimenti, non pare, allo stato, di agevole comprensione, ove si consideri che, diversamente, nel Decreto per cui è causa (richiamandosi, sul punto, alcune valutazioni svolte nel decreto pronunciato dal Tribunale) viene sottolineato quanto segue:

“La previsione della decarbonizzazione presuppone l'insostenibilità dell'attuale sistema produttivo.

L'AIA ha durata di dodici anni, e in mancanza di vincolo cogente tra i piani di decarbonizzazione e la prosecuzione dell'attività a ciclo integrale, l'attività potrà proseguire senza decarbonizzazione per altri dodici anni.

Comune, Provincia di Taranto e Regione Puglia non hanno dato parere favorevole all'AIA 2025 per mancanza previsione di tempi certi per la decarbonizzazione”.

9.4) Quanto alle allegazioni relative al bilanciamento dei contrapposti interessi, ad avviso della Corte le considerazioni in proposito svolte dalle ricorrenti non consentono in alcun modo di far ritenere meritevole di accoglimento l'istanza di sospensiva da esse proposta.

In primo luogo, va detto che il percorso argomentativo seguito dalle ricorrenti, per indirizzare il bilanciamento a favore della richiesta sospensiva, si basa su una riproposizione della tesi della bontà delle misure già in essere, quali il fatto che il gestore abbia eseguito le prescrizioni dell'AIA 2025, che l'AIA 2025 sia rispettosa delle regole europee e che le emissioni nocive dello stabilimento di Taranto siano entro i limiti di legge; che, peraltro, tali allegazioni sono già state ritenute (quanto meno in parte) infondate o irrilevanti nel Decreto per cui è causa (che, del resto, ha ritenuto di dover disporre la *“disapplicazione in via incidentale e in parte qua dell'AIA 2025”*); che, pertanto, anche in questo caso, le allegazioni in tal modo svolte dalle ricorrenti implicano una critica sul merito della decisione e, quindi, una valutazione sul *fumus boni iuris* improponibile in questa sede.

Ciò chiarito, rimanendo nel quadro delle valutazioni sul merito già svolte nel Decreto per cui è causa, va detto che, nel caso, il bilanciamento tra i contrapposti interessi non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta,

con il Decreto in questione, la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo: invero, come desumibile da ripetute recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, specie a seguito della recente modifica dell'art. 41 comma 2 Cost. (secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi "*in modo da recare danno alla salute o all'ambiente*"), nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo (es. Cass. civ. 10500/2024; Corte Cost. 104/2025; Cass. pen. 22855/2026).

10) Per le considerazioni svolte va respinta l'istanza di sospensiva.

Va, infine, chiarito che nessuna statuizione sulle spese può essere assunta in questa sede, stante il principio consolidato espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui "*la liquidazione delle spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c. spetta esclusivamente alla S.C. nell'ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione*" (Cass. 26966/2018).

P.Q.M.

Visto l'art. 373 c.p.c.:

rigetta l'istanza (proposta dalle ricorrenti ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia s.p.a. in amministrazione straordinaria - Acciaierie d'Italia Holding s.p.a. in amministrazione straordinaria) di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto n. 425/2026 della Corte d'Appello di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, emesso in data 9/7/2026 - pubblicato in data 27/7/2026.

Si comunichi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9/9/2026.

il presidente est.

Lorenzo Orsenigo